

STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI E OGGETTO

Art. 1 - Costituzione

1. Per iniziativa della **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE**, è costituita una Associazione Mutualistica con la denominazione di **“MUTUA DI ASSISTENZA DEL CREDITO COOPERATIVO – E.T.S.”**, che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola **“Associazione”**.

2. L'Associazione, disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (“Codice del Terzo settore”) e dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, basa la propria attività associativa sui principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione tra associati al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco aiuto tra associati nella forma della prestazione d'opera erogata da associati a favore di altri associati o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto associativo che lega tra di loro gli associati e gli associati e l'Associazione, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate dall'Associazione, debbono ispirarsi a tali principi sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Art. 2- Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di **Staranzano (GO)**.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'Assemblea dei associati deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.

2. L'Associazione può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

Art. 3 - Durata

1. L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove) e potrà essere prorogata a norma di legge.

2. Essa aderisce al COMIPA, Consorzi tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza.

Art. 4 – Scopi e oggetto associativi

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha quale ambito di riferimento delle finalità statutarie quello regionale.

2. L'Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- interventi e servizi sociali;
- prestazioni socio-sanitarie;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

rientranti tra quelle rispettivamente indicate alle lettere "a)", "b)", "c)", "d)" e "i)" dell'art. 5 del Codice del Terzo settore.

Le attività di cui sopra sono svolte in conformità al contenuto e ai limiti definatori indicati al predetto articolo 5 del Codice del Terzo settore.

In ambito sanitario, l'Associazione promuove e gestisce, direttamente od in convenzione, un sistema mutualistico integrativo e complementare all'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione può:

- erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi spese medico sanitarie;
- consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;
- erogare servizi di consulenza medica e pronto intervento;
- organizzare *check up* e campagne di prevenzione sanitaria;
- favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;
- favorire servizi socio-sanitari di natura residenziale e/o domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa;
- realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili;
- erogare interventi e prestazioni sanitarie ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
- In ambito sociale l'Associazione eroga all'associato ed alla sua famiglia assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie degli associati anche per il caso di morte dell'associato. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione può:
- erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità;

- stipulare convenzioni con cooperative sociali, operatori qualificati ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono assistenza domiciliare;
- erogare sussidi, servizi e prestazioni agli associati e ai loro familiari soprattutto in presenza di figli al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre o rendere più sostenibile nell'interesse dell'associato e dei suoi familiari il costo di beni o servizi collegati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- erogare interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 comma 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 140 e alle legge 22 giugno 2106 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

In ambito educativo l'Associazione promuove il miglioramento delle condizioni culturali degli associati e dei loro familiari. In particolare l'Associazione può di:

- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;
- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
- svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità lavorative degli associati e dei loro familiari;
- promuovere ed eventualmente gestire interventi e servizi di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività di interesse generale con finalità educative;
- promuovere ed eventualmente gestire la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale come previsto dall'art. 5 (lettera i) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza.

In ambito ricreativo l'Associazione svolge attività e organizza eventi nel settore del tempo libero.

3. L'Associazione può inoltre:

- a) promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro dell'associato e dei suoi familiari;
- b) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra associati, nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali dei associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'Associazione, comprese le prestazioni d'opera erogate dagli associati e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito;
- c) organizzare attività sportive dilettantistiche, turistiche di interesse sociale, culturale e religioso,

nonché di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato.

4. Per il raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione potrà stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

5. L'Associazione, oltre a poter esercitare in via complementare le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo settore, potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché in via secondaria e strumentale rispetto a queste, secondo i criteri ed i limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi associativi o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, l'Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

7. Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte secondo le modalità e sulla base dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1^a settembre 1993 e del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998.

ASSOCIATI

Art. 5 – Categorie degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie:

- a. soci ordinari;
- b. soci sostenitori.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

2. Possono essere soci ordinari le persone fisiche. **3.** Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'Associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile l'attività dell'Associazione. Le contribuzioni volontarie deliberate dai soci sostenitori non impegnano i medesimi a ripetere nel tempo tali contribuzioni in quanto trattasi di liberalità erogate a favore dell'Associazione.

4. Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro associati in base alla appartenenza a ciascuna

delle categorie suindicate.

5. Gli associati hanno il diritto di beneficiare delle erogazioni monetarie, delle prestazioni, dei servizi e delle assistenze garantite nel rispetto e nei limiti del precedente articolo 4 e del successivo articolo 12.

I medesimi sono obbligati a:

- versare la quota di ammissione di cui al successivo articolo 11;
- versare i contributi associativi stabiliti dai competenti organi dell'Associazione;
- osservare e rispettare le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi dell'Associazione.

Art. 6 – Procedura di ammissione

1. Chi desidera diventare associato deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

2. La domanda dei soci ordinari deve indicare:

a. nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e attività svolta;

b. l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi e gli apporti dovuti per le prestazioni garantite dall'Associazione;

c. l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi associativi.

3. La domanda dei soci sostenitori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

a. denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, oggetto sociale e data di costituzione;

b. l'impegno a versare la quota di ammissione all'Associazione;

c. l'eventuale disponibilità alle contribuzioni liberali, funzionali al conseguimento degli scopi associativi;

d. l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi associativi.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

4. Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.

Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, dovrà — entro sessanta giorni dalla domanda di ammissione — dare comunicazione scritta all'aspirante socio della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve essere trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ultimo può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione.

5. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatte salve l'espressa accettazione da parte dell'interessato e le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

Art. 7 – Rapporto associativo

1. Il vincolo associativo si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione.

2. E' vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi ammessa la figura del socio temporaneo.

3. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

4. Tutti gli associati hanno diritto di avere dall'organo amministrativo informazioni sullo svolgimento dell'attività associativa, di accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione ed eventualmente averne copia, a proprie spese, nonché di esaminare i libri sociali, personalmente o tramite un professionista di fiducia, su presentazione di richiesta scritta consegnata a mano o inviata a mezzo lettera semplice o posta elettronica.

Con le stesse modalità, l'organo amministrativo invia tempestivamente le informazioni richieste o comunica la data d'inizio della consultazione.

L'organo amministrativo potrà assistere alla consultazione personalmente o per il tramite di professionista delegato.

La consultazione dei libri e documenti avverrà nel luogo di tenuta degli stessi.

5. Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

6. Il diritto alle prestazioni sorge dopo il pagamento dei contributi associativi, trascorso l'eventuale periodo di carenza, come disciplinato dai regolamenti interni, nei termini e con le modalità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le prestazioni garantite.

7. I contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi, non sono trasferibili a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere l'associato:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non intenda o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Il recesso, per essere valido, deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione mediante apposita comunicazione.

L'associato recedente deve comunque portare a termine gli impegni o gli incarichi presi nei confronti dell'Associazione.

Art. 9 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere l'associato che:

- a. non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi associativi oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenta dissidi o disordini fra gli associati;
- c. svolge attività in contrasto o concorrente con quella dell'Associazione;
- d. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi associativi competenti;
- e. senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione in particolare si rende moroso nel versamento della quota di ammissione ovvero dei contributi associativi così come determinati dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) l'associato inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e sempreché l'associato si mantenga inadempiente.

Art. 10 - Comunicazione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 9 devono essere comunicate all'interessato a mezzo lettera raccomandata o modalità equipollente.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio

dell'Associazione.

PATRIMONIO ASSOCIATIVO

Art. 11 - Composizione

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come delineate al precedente articolo 4.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio associativo è costituito:

- a) dal fondo associativo di dotazione, formato dalle quote di ammissione e dai contributi associativi versati dai soci ordinari e dai soci sostenitori;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 13;
- c) da altre riserve libere o vincolate per specifiche attività mutualistiche e sociali;
- d) dai contributi straordinari degli associati stabiliti dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale - a tal fine, l'Assemblea degli associati che approva il bilancio delibera annualmente l'obbligo di versamento a fondo perduto, da parte di tutti i soci ordinari, anche se assenti o dissenzienti, di contributi di denaro, determinando l'importo, che non può comunque eccedere la somma di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) annui per ciascun socio;
- e) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che l'Associazione avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

4. I contributi associativi possono essere di due tipi: *una tantum* e annuali.

I contributi *una tantum* (quote di ammissione) sono stabiliti dall'assemblea tra un minimo di euro 5,00 (cinque virgola zero zero) ed un massimo di euro 100,00 (cento virgola zero zero) *pro capite* per i soci ordinari, mentre per i soci sostenitori sono pari ad almeno euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

I contributi annuali sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione in base alle prestazioni garantite agli associati e ai loro familiari.

5. In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale l'Assemblea può deliberare la copertura

utilizzando dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi le riserve statutarie e quindi il fondo sociale di dotazione nei limiti previsti dalla normativa vigente. Solo dopo aver utilizzato le predette poste del patrimonio sociale il disavanzo può essere coperto attraverso i contributi straordinari degli associati.

6. Le disponibilità finanziarie del patrimonio associativo sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

7. Il patrimonio associativo nelle sue diverse articolazioni costituisce il fondo comune dell'Associazione destinato esclusivamente alle attività dell'Associazione, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI

Art. 12 - Contributi associativi e prestazioni

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- contributi associativi dovuti dagli associati ordinari ai fini dell'erogazione delle prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione;
- liberalità ricevute dagli associati e da terzi;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 11;
- entrate derivanti da marginali attività commerciali e produttive.

2. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

3. I contributi annuali dovuti dagli associati al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto associativo sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. E' facoltà del Consiglio prevedere contributi differenziati in base alle diverse tipologie di associati, giusta delibera dell'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina con regolamento anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte degli associati.

4. Le prestazioni contemplate dall'oggetto associativo sono fornite agli associati in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.

Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o

accordi con altri enti mutualistici.

ESERCIZIO ASSOCIATIVO – BILANCIO

Art. 13 - Esercizio associativo

L'esercizio associativo va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio associativo il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e, qualora ne sussistano i presupposti di legge, del bilancio sociale..

Il bilancio d'esercizio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultati dal bilancio saranno destinati ai fondi di riserva o in ogni caso reinvestiti per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo individuale.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 14 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo.

ASSEMBLEA

Art. 15 - Competenza

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo; quando particolari esigenze — relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione — lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

2. L'Assemblea ordinaria altresì:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- c) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- d) delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 16 - Convocazione

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quante volte lo riterrà utile alla gestione associativa secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede associativa purché nel territorio nazionale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati stessi oppure dall'Organo di Controllo, qualora ricorrano gravi motivi.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da affiggere in modo visibile nei locali della sede associativa e da spedire per raccomandata A/R ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In alternativa all'invio postale dell'avviso, la convocazione potrà essere effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sms, telefax, posta elettronica o consegna a mano, che diano prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 giorni prima dell'adunanza, purché siano iscritti nel libro degli associati, a richiesta dei medesimi, il numero di telefono, il telefax ricevente, l'indirizzo di posta elettronica o il recapito.

E' peraltro valida l'assemblea, anche non convocata, quando sono rappresentati tutti gli associati, e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo sono presenti o informati della riunione. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 17 - Quorum

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata la maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati nella adunanza.

2. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata la maggioranza dei associati ed in seconda convocazione quando è presente e rappresentato almeno un decimo degli associati.

3. Con apposito regolamento interno è possibile prevedere l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

—Se il numero degli associati non è inferiore a cinquecento si possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti e rappresentati all'adunanza.

Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato e sulla devoluzione del patrimonio di liquidazione, le delibere relative devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nel libro degli associati.

5. Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 - Diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che siano Associati da almeno 90 (novanta) giorni e non siano in mora nei versamenti delle quote e dei contributi associativi.

Ciascun associato ha un voto.

Gli associati che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri associati mediante delega scritta; ciascun associato può rappresentare al massimo altri tre ovvero cinque associati se il numero degli associati non è inferiore a cinquecento.

Si applicano i commi quattro e cinque dell'art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

Art. 19 - Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea su proposta del Presidente. Il segretario può essere un non associato.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Numero

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, eletti dall'Assemblea degli Associati, dei quali quattro designati su una lista presentata dai soci sostenitori.

Gli amministratori devono essere scelti in ogni caso tra i soci ordinari.

2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina o, in mancanza, per tre esercizi associativi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

3. Nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro carica, salvo quanto previsto al successivo articolo 23. Ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

4. I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente nella prima riunione utile.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano

a conoscenza.

Art. 21 - Sostituzione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla nuova nomina.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di associati in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede associativa; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.

2. La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento dariceversi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno il giorno prima della riunione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

3. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:

1. alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2. alla nomina del comitato esecutivo o di componenti del Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio;
3. alla sostituzione degli amministratori che nel corso dell'esercizio vengono a mancare;
4. alla ammissione di nuovi soci sostenitori;
5. alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
6. alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
7. alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali;
8. alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del presente statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare;
9. alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno diverso da quello dell'approvazione del bilancio.

5. Le delibere del consiglio di amministrazione devono farsi constare nell'apposito libro verbali.

Art. 23 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione dell'Associazione a consorzi ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile all'Associazione stessa ed agli associati.

Ai sensi della lettera e) dell'art. 25 Codice del Terzo settore le deliberazioni di esclusione degli associati rientrano tra le competenze riservate al Consiglio di Amministrazione in quanto organo eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio a norma del successivo articolo 24.

Possono formare oggetto di delega soltanto competenze gestionali relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione e non potranno essere comunque delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio e quelle di cui al precedente articolo 22 richiedenti il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 24 - Comitato esecutivo

Il numero dei componenti e le attribuzioni del Comitato Esecutivo sono fissati dallo Consiglio nella stessa adunanza. La composizione del Comitato Esecutivo è deliberata dal Consiglio nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di associati in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e la scadenza del mandato sarà contestuale al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato rendiconta al Consiglio ogni sei mesi.

Su delega del Consiglio, il Comitato può esercitare competenze gestionali relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, con esclusione di quelle indicate nel precedente articolo 23.

PRESIDENTE

Art. 25 - Presidente

1. La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori dell'Associazione e solo per singoli atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 26 - Organo di controllo

L'organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea degli Associati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 Codice civile, devono essere scelti tra

le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato.

I componenti dell'Organo di Controllo, che non assistono, senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio associativo, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, decadono dall'ufficio a norma dell'art. 2405 del Codice civile.

Art. 27 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

VOLONTARIATO

Art. 28 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 29

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore se sarà nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Associazione.

Art. 30

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 31

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e le norme del Codice Civile.

Art. 32 - Disposizioni transitorie

Tenuto conto degli obblighi di legge in materia di adeguamento alla normativa del D.Lgs. 117/2017 e della volontà dell'Associazione, si prende atto che non trovano immediatamente piena applicazione le disposizioni del presente Statuto che presuppongono la piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e l'emanazione della normativa attuativa del Codice del Terzo settore citato. L'efficacia di tali disposizioni rimane dunque, in tutto od in parte, sospensivamente condizionata.

Fino all'operatività del suddetto Registro ed alla necessaria iscrizione, la denominazione dell'Associazione risulterà pertanto quella seguente: **"MUTUA DI ASSISTENZA DEL CREDITO COOPERATIVO"**, rimanendo impossibile l'utilizzo dell'indicazione di ente del Terzo settore e dell'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.